

Decreto Legge 200/2025 Decreto Milleproroghe 2026

art. 1

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67

art. 9

Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

comma 7

~~In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari~~ **Per i titolari** di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal **comma 5 del citato articolo 34** per i casi di cui al **comma 4, lettera a)**, del medesimo articolo.

D.Lgs. 286/1998

art. 34

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

- a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della [legge 18 maggio 1973 n. 304](#).

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. Il contributo non è in ogni caso inferiore a **euro 700 annui** nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b).